



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 05
DEL 29.01.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE PERSONALE, OVVERO DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO RICEVUTI DALL' UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

L'anno duemilaquindici addì 29 del mese di GENNAIO alle ore 13,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	X	
MARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
BALLOSSINI LIVIA	Assessore	-	X
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE PERSONALE, OVVERO DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO RICEVUTI DALL' UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto legge n. 212 del 12.09.2014 " *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*" convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Premesso che:

- l'articolo 12 del citato decreto legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3 , primo comma, numero 2, lett. b), della legge 1.12.1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- il comma 6 del succitato art. 12 recita: " Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642."

Considerato opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla conclusione di ogni accordo previsto dall'art.12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162.

Dato atto che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 che ad oggi è fissato in Euro 16,00;

Vista la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

di determinare l'importo del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 12 D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014, nella misura di euro 16,00 di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604,

di dare atto che:

- il diritto fisso di cui trattasi decorre dal 11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. n. 212 del 12.09.2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
- che i diritti suindicati saranno introitati ad apposita risorsa 3013003 del bilancio di esercizio di competenza
- il versamento di tale diritto sarà effettuata mediante bollettino conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale e consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento all'ufficio di stato civile

Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 05 del 29.01.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06/02/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 06/02/2015

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

